

NORME CHE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) E' costituita una Società a Responsabilità limitata denominata **"ACI Global Nord Center S.r.l"**

Art. 2) La società ha sede in Bressanone.

La pubblicità del trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è disciplinata dall'articolo 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sopra con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato sopra.

La società con deliberazione assunta a norma di legge, può istituire e chiudere altrove sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici e rappresentanze.

Art.3) L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente:

- la riparazione di macchine ed automezzi di qualsiasi tipo, operatrici e semoventi;
- l'attività di carrozzeria e di elettrauto al minuto ed all'ingrosso;
- la rivendita di ricambi per qualsiasi tipo di veicolo;
- l'attività di officina meccanica, meccatronica, per autovetture, autocarri e veicoli in genere;
- l'attività di gommista, di soccorso stradale in genere, compresa la ripulitura del manto stradale con la rimozione dei veicoli incidentati, di merci o cose trasportate;
- la rimozione di veicoli per conto di enti pubblici o privati, compreso l'autotrasporto di persone, merci o cose, per conto proprio e per conto terzi;
- il noleggio senza conducente ed attività di deposito giudiziario di veicoli di ogni genere;
- la compravendita di autoveicoli sia nuovi che usati, compresa la rottamazione;
- il deposito di autoveicoli ed imbarcazioni, nonché di merci di ogni tipo.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, bancarie e finanziarie, ivi compresa l'apertura di conti correnti bancari, l'assunzione di mutui ed il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi; il tutto sempre se consentito dalla legge, non in via prevalente, non nei confronti del pubblico ma solo in via strettamente strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà infine assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine e connesso al proprio, senza fine di collocamento, non in via prevalente, al solo scopo di

conseguire l'oggetto sociale.

Art. 4) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5) Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Art. 6) Le quote sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, mentre la loro trasferibilità (anche a titolo gratuito) per atto tra vivi, anche ove si tratti di trasferimento tra i soci, è soggetta alle seguenti limitazioni.

Il termine "trasferimento" ai fini del presente articolo, comprende qualsiasi atto di disposizione a titolo sia oneroso sia gratuito, ivi comprese le vendite, permuta, cessioni, donazioni, trasferimenti, conferimenti, usufrutti, pegni o vincoli effettuati a favore di terzi.

Il socio che intende cedere in tutto od in parte le proprie quote o diritti di opzione per l'acquisto di tali quote, deve offrirle in prelazione agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alle quote da essi possedute. L'offerta deve indicare il prezzo richiesto per la vendita delle quote, o il valore delle stesse in caso di cessione a titolo gratuito, i termini di pagamento e le generalità di colui o coloro ai quali, se i soci non esercitassero la prelazione, l'offerente le cederebbe.

L'offerta è fatta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al rappresentante legale della società, il quale entro quindici giorni dal ricevimento dovrà darne avviso raccomandata a.r. a tutti gli altri soci presso il rispettivo domicilio risultante a libro soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote offerte, debbono darne comunicazione per raccomandata a.r. al rappresentante legale della società e ciò a pena di decadenza, entro quindici giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra.

Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato la prelazione di cui trattasi, gli altri soci hanno il diritto di sostituirsi, sempre in proporzione al numero di quote possedute, nella prelazione non esercitata.

Verificandosi tale ipotesi, il rappresentante legale della società ne darà, entro quindici giorni, avviso raccomandato a.r. a tutti i soci ed i soci che intendono sostituirsi, anche eventualmente per quota superiore alla propria, a quelli che non hanno esercitato la prelazione dovranno darne comunicazione raccomandata ad esso rappresentante entro quindici giorni dal ricevimento dell'avviso stesso.

Con la comunicazione di cui sopra, ciascun socio ha facoltà dichiarare il numero massimo di quote inoptate in quantità anche superiore a quello proporzionale alla propria quota che sarebbe disponibile ad acquistare.

In tal caso, se gli altri soci avranno esercitato solo in parte il proprio diritto di prelazione, il socio che ha espresso la dichiarazione di cui al precedente periodo, avrà diritto ad acquistare tutte le quote inoptate fino alla concorrenza del numero massimo di quote ivi specificato.

Se nei termini suddetti i soci non avranno complessivamente esercitato in tutto o in parte i diritti di prelazione loro riservati, il venditore potrà cedere le proprie quote a colui o a coloro le cui generalità egli ha comunicato al momento dell'offerta, al prezzo, nei termini ed alle condizioni di cui all'avviso di proposto trasferimento o al prezzo fissato a termini del presente articolo.

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato a sensi di legge.

Se i soci, o taluno di essi, ai quali è stata fatta l'offerta avranno dichiarato di intendere esercitare il diritto di prelazione di cui al presente articolo, ma di ritenere eccessivo il prezzo richiesto od il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito), questo verrà determinato in via obbligatoria per le parti da un Arbitratore nominato d'accordo tra le parti o in difetto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bolzano.

Pur la liquidazione della quota e per la risoluzione di eventuali controversie si fa riferimento a quanto disposto dall'art: 2473 C.C..

Art. 6 bis) Esclusione

1. L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art. 2466 c.c. può avere luogo:

- a) per la dichiarazione di fallimento del socio;
- b) per l'interdizione o l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- c) qualora il socio, senza il consenso degli altri soci, eserciti per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società direttamente o a mezzo di soggetti interposti; a tal fine si considerano in ogni caso soggetti interposti, salva la possibilità di provare la qualità di soggetto interposto di altre persone, i parenti in linea retta ed il coniuge nonché le società nelle quali il socio detenga una quota di partecipazione superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale ovvero rivesta la carica di amministratore.

2. L'esclusione deve essere decisa dai soci con le maggioranze previste per l'assemblea, non computandosi nel numero il socio da escludere.

3. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno

di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.

4. La decisione di esclusione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7) L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, nell'osservanza delle norme di Legge, anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

Art. 8) La società può acquisire dai soci o da altri soggetti controllanti, controllati o collegati o controllati da una stessa controllante, versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di restituzione, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e alle disposizioni dell'articolo 2467 c.c..

Art. 9) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Allo stesso modo i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEE

Art. 10) Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma, C.C. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del sindaco unico e/o del revisore legale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni dalla società partecipata;
- f) le decisioni in ordine dell'anticipato scioglimento della società;
- g) le decisioni in merito alla nomina a alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C..
- h) le decisioni di cui all'articolo 23) dal presente statuto.

Art. 11) Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti a) d), e), f) e g) del precedente articolo 10, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

Art. 12) Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Sono considerate forme idonee per il consenso espresso anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché vengano utilizzati gli indirizzi di posta elettronica risultanti agli atti della società

Tutte le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci, a cura di uno degli amministratori e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze alla data della prima sottoscrizione. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 13) L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'assemblea per la quale non è necessario l'intervento del Notaio può essere convocata anche in una dei Paesi membri dell'Unione Europea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, da tenersi entro massimo trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione e mai per il medesimo giorno della prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura di ciascuno degli amministratori a tutti i soci presso il domicilio degli stessi risultante agli atti della società e, se nominato, al collegio sindacale o sindaco unico od al revisore legale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo fax, telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax o telefax o all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultano agli atti della Società.

Art. 14) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i Sindaci o Sindaco unico o Revisori, ove nominati. A tal fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o uno degli Amministratori, l'Amministratore Unico ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri Amministratori e membri dell'Organo di Controllo, l'intenzione di riunirsi in Assemblea totalitaria.

Art. 15) A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione. I soci che hanno diritto di inter-

venire all'Assemblea possono farsi rappresentare per delega scritta, consegnata al delegato anche a mezzo fax, telefax o posta elettronica, delega che dovrà essere conservata dalla Società. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 16) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico, ovvero dall'Amministratore più anziano, o dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario scelto dagli intervenuti che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea. Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato dalla votazioni.

Nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto dal Notaio e, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Le assemblee possono svolgersi anche per videoconferenza o per audioconferenza, ovvero sia con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, a condizione che siano rispettati, sostanzialmente, il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; di regolare lo svolgimento dell'assemblea; di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soggetti che il presidente ha ammesso all'Assemblea di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 18) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 10 lettere d), e), f) e g) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Restano comunque salve le

altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

Art. 19) La relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale o sindaco unico e/o del revisore legale, in quanto nominati, non devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea ma esaurientemente illustrate nella stessa, qualora ci sia il consenso unanime dei soci.

In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

AMMINISTRAZIONE

Art. 20) L'amministrazione della società può essere affidata o ad un Amministratore Unico oppure ad un Consiglio di Amministrazione con un numero di membri variabile da uno sino ad un massimo di cinque membri nominati dai soci con decisione assunta ai sensi del precedente articolo 10.

Art. 21) L'Amministratore Unico/gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina.

L'Amministratore Unico/gli amministratori sono sempre rieleggibili e possono non essere soci.

Art. 23) Sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione e la decisione di aumento di capitale sociale a sensi dell'art. 2481 c.c. e le altre decisioni previste dalla legge.

All'organo Amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per la gestione della società fatte salve le materie che per legge sono devolute alla competenza dell'Assemblea.

Per gli atti che importino vendite o permutate di immobili conferimento degli stessi in altre società assunzioni di mutui e finanziamenti, consensi e costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni ipotecarie, emissione ed avallo di effetti, prestazioni di garanzie a favore di terzi, obbligazioni di qualunque natura ed assunzione di qualunque onere sarà necessaria apposita delibera di assemblea ordinaria da prendersi con la presenza e col voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale sociale.

Art. 24) Nel caso di Consiglio di Amministrazione, qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio si intenderà decaduto, e dovrà al più presto essere convocata l'assemblea dei soci per gli opportuni adempimenti.

Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi membri il Presiden-

te, e potrà eleggere anche un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. Potrà nominare un segretario, anche estraneo ai Consiglio.

Art. 26) Il Consiglio si raduna nella sede della società o altrove, in Italia o all'estero, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno una dei suoi componenti; la convocazione è fatta dal Presidente o da un altro amministratore con lettera raccomandata o fax, telefax, o posta elettronica da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza con telegramma, telex, telefax, posta elettronica da spedire almeno un giorno prima a ciascuno degli aventi diritto. Tali indirizzi saranno comunicati in sede da tutti i soggetti interessati nel più breve tempo possibile dopo la nomina.

Il Consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni, seppur senza le formalità di convocazione di cui sopra, quando sono presenti o partecipano alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo, ove nominati.

Art. 27) Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere anche adottate, qualora non sia vietato dalla legge, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà indicato nell'avviso di convocazione. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi fax, telefax e posta elettronica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica e a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte, senza indugio a cura di uno degli amministratori, sul libro delle Decisioni degli Amministratori e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

Art. 28) La rappresentanza generale dalla società spetta all'Amministratore Unico o in caso di Consiglio di Amministrazione al Presidente ed agli amministratori delegati, se nominati.

L'Amministratore Unico o il Presidente e/o gli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, possono nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Art. 30.) Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C., può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli

amministratori.

Art. 31) All'Amministratore Unico e agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti all'Amministratore Unico e agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi nella misura deliberata dall'assemblea dei soci, all'estinzione del mandato.

L'Amministratore Unico/gli amministratori possono esercitare un'attività concorrente con quella della società sia per conto proprio che di terzi, salvo l'obbligo di darne preventiva comunicazione agli amministratori e al collegio sindacale o sindaco unico, se nominati.

COLLEGIO SINDACALE

Art.32} La nomina del collegio sindacale, a composizione collegiale o monocratica, o del revisore, con decisione dei soci, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di legge. In caso di nomina facoltativa, l'assemblea definisce competenze e poteri dell'organo di controllo.

Qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2477 C.C., il collegio sindacale a composizione collegiale o monocratica o il revisore unico sono eletti dall'assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge.

In caso di nomina del collegio sindacale, a composizione collegiale o monocratica, ricorrendone i presupposti di legge, l'assemblea può attribuire a esso l'incarico della revisione legale

QUOTE DI GENERE

Art. 33) Ai sensi del D.p.r. 251/2012 e successive modifiche, la nomina dell'organo di amministrazione e/o dell'organo di controllo collegiale, ove nominato, deve essere effettuata secondo modalità tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti. In ogni caso di sostituzione dei componenti dei rispettivi componenti venuti a cessare in corso di mandato deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

DIRETTORE GENERALE

Art. 34) Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie nonché quelli per i quali il Consiglio necessita di preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

BILANCIO ED UTILI

Art. 35) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico/il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'organo amministrativo ha facoltà di convocare l'assemblea annuale entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'art. 2364 C.C.

Art. 36) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno accantonati o distribuiti tra i soci nella misura risultante nell'articolo 9 del presente statuto, secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

SCIoglimento

Art. 37) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categoria di atti.

F.to Aurelio Filippi Filippi - Alessandro Todesco - Vincenzo Attinà - Carlo Munafò